
Rapporto relativo ai risultati della procedura di consultazione sulla
soppressione e semplificazione di autorizzazioni

Berna, dicembre 2006

Indice

a) La situazione in generale	3
Panoramica	3
Partecipazione alla procedura di consultazione.....	3
b) In sintesi.....	4
Opinione generale sul progetto.....	4
Altre osservazioni.....	5
Aspettative di semplificazioni future.....	5
Principio "Cassis de Dijon"	6
c) Risultati.....	7
1) Legge federale sulle bevande distillate (RS 680), Lalc	7
Riepilogo dei risultati	7
Giudizio generale	7
I risultati in dettaglio	7
2) Legge federale sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01), LPAmb.....	9
Riepilogo dei risultati	9
Giudizio generale	9
I risultati in dettaglio	9
3) Legge federale sulla protezione delle acque (RS 814.20), LPAc.....	11
Riepilogo dei risultati	11
Giudizio generale	11
I risultati in dettaglio	11
4) Legge sul lavoro (RS 822.11), LL	14
Riepilogo dei risultati	14
Giudizio generale	14
I risultati in dettaglio	14
Altre proposte	16
5) Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11), LC	16
Opinione generale sulla LC	16
Collocamento	17
Riepilogo dei risultati	17
I risultati in dettaglio	17
Personale a prestito	24
Riepilogo dei risultati	24
I risultati in dettaglio	24
Giudizio intermedio.....	28
Conferenza consultiva del 20 settembre 2006	29
6) Legge sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.31), LCMP	30
Riepilogo dei risultati	30
Giudizio generale	30
I risultati in dettaglio	30
7) Allegati.....	33
Allegato 1: Elenco delle abbreviazioni.....	33

a) La situazione in generale

Panoramica

Il 17 maggio 2006 il Consiglio federale ha messo in consultazione un progetto per la soppressione e la semplificazione di autorizzazioni contemplate in sei leggi. La consultazione è durata fino al 24 agosto 2006.

Il progetto si colloca nel quadro degli sforzi del Consiglio federale e dell'Amministrazione per semplificare la vita delle imprese e abrogare i disciplinamenti diventati superflui e inutilmente limitativi della libertà di manovra delle imprese. I risultati della procedura di consultazione qui riepilogati si riferiscono alle autorizzazioni per la cui soppressione o semplificazione sarebbe necessaria una modifica di legge: sono interessate, più precisamente, sei leggi federali.

Per i particolari si invita a fare riferimento al progetto e al rapporto esplicativo della consultazione del 17 maggio 2006.

Partecipazione alla procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla consultazione i servizi cantonali, le città e i comuni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello dell'economia svizzera e le altre associazioni, organizzazioni o enti interessati. Sono pervenuti 64 pareri. L'elenco delle abbreviazioni usate nel rapporto e quello degli acronimi dei partecipanti alla consultazione è riportato negli allegati 1 e 2.

	Pareri sollecitati	Pareri spontanei
Cantoni	AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, TG UR, VD, VS, ZG, ZH	
Partiti	PPD, PLS, PLR, PS, UDC	
Ass. mantello, Comuni, città e regioni di montagna	CHComuni, UCS, SAB	
Associazioni mantello dell'economia	SwissBanking, economiesuisse, SIC Svizzera, UPS, USAM	
Altri	ASCO, Assoc. FCMP, FER, FSM, GastroSuisse, GSM, ISI, SFM, ASF, FSL, AUSL, Swissfruit, swissPRM, Swissstaffing,	<i>Centre patronal</i> , Camera di commercio di Zurigo, Camera di commercio e industria del Vallese, 14 piccole imprese IT ¹ , FIZ, FST, HEV, hotelleriesuisse, SSIC, smv, UBSCS
Totale	53	11

¹ Un parere firmato da 14 piccole imprese operanti nel settore IT.

b) In sintesi

Opinione generale sul progetto

- Pareri favorevoli (AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH, PPD, UCS, CHComuni, SAB, PLR, UDC, USAM, UPS, UBCS, AUSL, SIC Svizzera, economiesuisse, *Centre patronal*, Camera di commercio e industria del Vallese, Camera di commercio di Zurigo, GastroSuisse, HôtellerieSuisse).

I Cantoni FR e SH sottolineano l'opportunità di ridurre gli ostacoli all'attività imprenditoriale, a patto che gli scopi perseguiti con l'autorizzazione possano essere ugualmente garantiti, in particolare nei campi in cui si giustifica la protezione particolare degli amministratori.

Secondo VD, con la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese le revisioni proposte offrono soluzioni concrete per il rilancio della crescita. Eliminano le procedure complicate, ridondanti o inutili e accorciano sensibilmente l'iter amministrativo nei processi decisionali. Inoltre, permettono in generale di chiarire la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni; rafforzano il ruolo dell'autorità federale come organo di coordinamento e sorveglianza, mentre i compiti d'esecuzione spettano esclusivamente ai Cantoni. Infine, benché sia possibile una leggera diminuzione delle entrate per l'abolizione di determinate autorizzazioni soggette a emolumenti, in linea di massimo le semplificazioni previste avranno poche conseguenze per i Cantoni. Non implicheranno modifiche della legislazione cantonale e la mole di lavoro dei servizi cantonali interessati non dovrebbe risentirne.

L'UDC rileva che, benché sia necessario innanzi tutto abolire le autorizzazioni e ridurre sensibilmente l'onere amministrativo per le PMI, la Segreteria di Stato pare sforzarsi soprattutto di trovare giustificazioni all'impossibilità di abolire determinati disciplinamenti, disposizioni o procedure d'autorizzazione.

Secondo la Camera di commercio e industria del Vallese, non è possibile creare il mercato interno svizzero senza operare cambiamenti sostanziali. Il mondo politico svizzero deve tenere conto dell'evoluzione della mobilità. Le allocazioni errate nella delimitazione territoriale impongono sacrifici economici che, su mercati aperti, indeboliscono il rendimento del sistema nel suo complesso e finiscono per fiaccare la solidarietà nazionale.

- Critiche (PS, USS)

L'USS critica la procedura sul piano formale, in quanto l'intenzione di abolire determinate autorizzazioni federali non costituisce un denominatore comune sufficiente per un progetto globale. Dubita inoltre che l'eliminazione dell'onere amministrativo possa del resto costituire un fattore significativo di crescita economica. Lo scopo dello sgravio burocratico è piuttosto una deregolamentazione, come dimostra il fatto che i progetti di legge non sono seguiti dagli uffici federali direttamente interessati, bensì dalla SECO.

Il PS approva gli sforzi per semplificare le autorizzazioni. Non condivide invece l'idea generale del progetto, motivata da ragioni di ordine ideologico (abolizione del 20% delle autorizzazioni, principalmente a causa dei presunti effetti sulla crescita).

Altre osservazioni

- Diversi consultati chiedono che si faccia di più e più in fretta (AI, ZG, SAB, PLS, PLR, UDC, economiesuisse, UPS, FER, GastroSuisse).

AI aggiunge che se il Dipartimento federale dell'economia (DFE) vuole abolire gli ostacoli in maniera credibile, dovrà ridimensionare anche la sua amministrazione. Nel manifestare una sua grande preoccupazione, la Commissione degli Stati rileva inoltre l'insoddisfazione generale per il modo in cui il DFE risponde all'evoluzione della società: o non reagisce, o lo fa troppo tardi (per es. legislazione sul lavoro).

Per l'UPS sarebbe ora che il SECO diventi consapevole della propria denominazione e adotti provvedimenti per un profondo taglio alla burocrazia che fa gravare sulle imprese e in particolare sulle PMI.

- Queste autorizzazioni hanno un impatto marginale sull'economia nel suo insieme e hanno scarsa rilevanza finanziaria (Camera di commercio di Zurigo, economiesuisse, UDC).

La Camera di commercio di Zurigo constata ancora una volta la difficoltà di realizzare semplificazioni concrete e sostanziali.

- L'USS e SIC Svizzera ritengono che lo stesso progetto riunisca leggi federali diverse, non accomunate dal campo d'applicazione.
- L'UCS deplora la carenza o addirittura l'assenza di analisi sugli effetti delle modifiche su Cantoni e Comuni.
- Il *Centre patronal* nota che parecchie delle misure mirano anche, o soprattutto, a ridurre l'onere per l'Amministrazione federale.
- L'UPS non è soddisfatto della scelta e del numero delle leggi incluse nel progetto. A suo parere, la scelta è stata dettata da una ricerca di leggi sulla cui procedura non insorgessero grandi discussioni politiche.
- UDC, Camera di commercio di Zurigo e USAM accolgono favorevolmente l'obiettivo di ridurre del 20% il numero di autorizzazioni. Secondo la Camera di commercio di Zurigo e l'USAM, si tratta di un obiettivo ambizioso.

Aspettative di semplificazioni future

- Numerosi partecipanti vedono nella legge sul lavoro (AI, AR, BL, NW, OW, SZ, ZG) e in quella sul collocamento e il personale a prestito (ZG) ulteriori possibilità di sgravio amministrativo per le imprese. Alcune proposte concrete sono riportate nel capitolo 4 dedicato alla legge sul lavoro.

- Il Cantone OW propone di abrogare il sistema dell'autorizzazione contemplato dall'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (RS 943.1). In realtà, l'idea di tutela dei consumatori è ampiamente superata.
- La Camera di commercio e industria del Vallese ritiene che la liberalizzazione del servizio pubblico, l'armonizzazione dei mercati pubblici e la pratica della cooperazione intercantonale nelle politiche settoriali avranno effetti positivi sull'economia. Manifesta anche vivo interesse per la semplificazione dell'IVA e per la razionalizzazione delle procedure giuridiche in materia ambientale, edilizia e di pianificazione del territorio.
- Per la FST la maggiore apertura del mercato agricolo e la deregolamentazione del mercato dell'elettricità e delle telecomunicazioni restano prioritari; le semplificazioni della legge sull'IVA sono anch'esse, tuttavia, un elemento importante.

Principio "Cassis de Dijon"

- Il PS, la Camera di commercio e industria del Vallese e la FST chiedono un progetto ben strutturato e circostanziato per instaurare il principio "Cassis de Dijon".

c) Risultati

1) Legge federale sulle bevande distillate (RS 680), Lalc

Riepilogo dei risultati

	Favorevoli	Favorevoli con riserva	Contrari
Cantoni	AI, BE, FR, GE, GL, JU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH	AG, AR, BL, BS, GR, LU, SG, VD	
Partiti	PPD, PLS, PS, UDC		
Ass. mantello, Comuni, città e regioni di montagna	CHComuni, SAB, UCS		
Ass. mantello dell'economia nazionale	economiessuisse, SIC Svizzera, USS	USAM	
Altri	Centre patronal, Camera di commercio di Zurigo, Camera di commercio e industria del Vallese, FER, FST, SSIC, Swissfruit	GastroSuisse, GSM, FSL	

Giudizio generale

I risultati presentati nella tabella che precede e nella descrizione dettagliata sono difficili da valutare. Il progetto contiene in realtà due proposte, una principale e una marginale, che i partecipanti alla consultazione non hanno saputo differenziare in maniera molto chiara nei pareri forniti. La proposta principale consiste nell'abolizione dell'autorizzazione federale per la fornitura di bevande distillate al di fuori dei confini cantonali (art. 42 Lalc) e la proposizione marginale consiste nel lasciare al Cantone la facoltà di esigere un'unica autorizzazione al commercio per una ditta con più punti vendita sul suo territorio cantonale (art. 41a cpv. 2 Lalc).

La proposta principale è stata accolta all'unanimità, mentre la seconda ha suscitato alcune riserve. Otto Cantoni, pensando che la proposta influisse sul sistema attuale delle licenze cantonali, si sono espressi decisamente per il mantenimento del sistema attuale. Tre associazioni del ramo e la relativa associazione mantello hanno espresso il desiderio comune di un'armonizzazione delle condizioni, soprattutto finanziarie, per il rilascio delle licenze cantonali. Dalla consultazione emerge che la portata della seconda proposta, così com'è stata formulata, non è stata compresa da tutti i partecipanti (v. sotto).

I risultati in dettaglio

- Il progetto è accettato perché l'abolizione dell'autorizzazione contribuisce a creare uno spazio economico unico svizzero conformemente alla legge federale sul mercato interno (RS 943.02, LMI) (GL, SO, SZ, TG, UR, PS, SIC Svizzera e USS, FSL).
- Secondo FR, l'attuale procedura è piuttosto laboriosa e ha probabilmente indotto numerosi commercianti a svolgere la loro attività al limite della legalità. FR si riferisce alla propria legislazione cantonale, che non permette il rilascio della patente per la fornitura di bevande distillate nel Cantone Friburgo ai commercianti che non hanno un punto di vendita sul territorio cantonale.
- Alcuni chiedono l'armonizzazione delle condizioni previste per l'autorizzazione e dell'importo della tassa prevista, o almeno dell'importo massimo e minimo (AR,

GastroSuisse, GSM, FSL, USAM). Numerosi partecipanti sollevano inoltre la questione della scelta dell'autorità competente (Confederazione o Cantone) per il rilascio dell'autorizzazione (GastroSuisse, GSM, FSL, USAM).

GSM, FSL e GastroSuisse menzionano le differenze tra autorizzazioni cantonali (durata e tipo di autorizzazione a seconda del genere di commercio). Auspicano quindi l'armonizzazione a livello federale delle condizioni prescritte. Propongono tra l'altro la modifica dell'articolo 41a capoverso 6 Lalc. Su questa base i Cantoni continueranno a rilasciare le autorizzazioni.

Due partecipanti alla consultazione auspicano l'introduzione nella Lalc di alcune disposizioni transitorie. In effetti, certi Cantoni limitano il commercio di bevande distillate sul proprio territorio ed è quindi necessario un adeguamento della loro legislazione (FSL e GSM).

- Per quanto riguarda la proposta di modificare l'articolo 41a capoverso 2, numerosi partecipanti si sono espressi per il mantenimento del sistema attuale e hanno auspicato che rimanga l'obbligo di una patente per ogni punto di vendita (UCS², AG, BL, BS, GR, LU, SG, VD).

BL chiede che l'articolo 41a capoverso 2 resti con la formulazione attuale, in quanto il mancato rispetto di detto articolo può comportare come sanzione la revoca dell'autorizzazione, da cui l'importanza che ogni punto di vendita sia provvisto di autorizzazione.

BL e UCS² ritengono che sia importante poter identificare i punti di vendita al dettaglio per verificare il rispetto delle norme che disciplinano la vendita di alcolici ai giovani.

Il Cantone VD si esprime favorevolmente solo riguardo alla fornitura di distillati e auspica il mantenimento del controllo cantonale in mancanza di un dispositivo di sorveglianza e di coordinamento intercantonale per la vendita per asporto, la miscita o la distribuzione gratuita a scopi pubblicitari (cfr. definizione dell'articolo 39 Lalc).

SG sottolinea soprattutto che con un'unica autorizzazione valida per più punti di vendita viene a mancare il controllo su chi esercita il commercio al dettaglio. Questo Cantone chiede pertanto sanzioni più severe per la vendita di alcolici ai giovani.

LU fa rilevare che la proposta implicherebbe lavoro supplementare per il Cantone. In particolare, si riferisce all'inserimento nella banca dati delle autorizzazioni rilasciate al di fuori del territorio cantonale e al controllo del rinnovo delle autorizzazioni di validità determinata rilasciate al di fuori del Cantone.

AG e GR chiedono che si spieghi se il Cantone potrà continuare a esigere una tassa per ciascun punto di vendita sul proprio territorio cantonale, a prescindere dal luogo dove ha sede l'azienda (quindi anche per le succursali di un'azienda la cui sede commerciale è situata in un altro Cantone).

² Osservazioni fatte da una minoranza dei membri

Solo a questa condizione AG è favorevole al progetto. In caso contrario, stima infatti una perdita di entrate compresa circa tra 300 000 e 400 000 franchi.

- NE sottolinea che queste modifiche implicheranno un'importante perdita di introiti.
- Il *Centre patronal* afferma che l'articolo 41a capoverso 2 non è chiaro e deve essere formulato con maggiore precisione. Chiede se l'autorità cantonale competente dove ha sede un'azienda può esigere una patente per ogni punto di vendita dell'azienda stessa situato sul suo territorio o se può esigerla anche per le succursali situate in un altro Cantone.

2) **Legge federale sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01), LPAmb**

Riepilogo dei risultati

	Favorevoli	Favorevoli con riserva	Contrari
Cantoni	AG, AR, AI, BE, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH	BS	GE
Partiti	PPD, PLS, UDC		PS
Ass. mantello, Comuni, città e regioni di montagna	SAB, UCS		
Associazioni mantello dell'economia	economiessuisse, USAM	SIC Svizzera	USS
Altri	<i>Centre patronal</i> , Camera di commercio di Zurigo, Camera di commercio e industria del Vallese, FER, FST		

Giudizio generale

Un'ampia maggioranza, costituita da 24 Cantoni, tre partiti, due associazioni mantello delle città e delle regioni di montagna, un'associazione mantello dell'economia e cinque altri partecipanti, approva il progetto. Diversi Cantoni menzionano in particolare il fatto che l'obbligo di notifica abbia già perso ogni rilevanza.

Un Cantone e un'associazione mantello dell'economia sono d'accordo, in linea di principio, pur esprimendo riserve soprattutto sulla compatibilità dei disciplinamenti a livello internazionale.

Un Cantone, un partito e un'associazione mantello dell'economia respingono la proposta, sottolineando le conseguenze per la gestione dei potenziali danni e dei rischi relativi alle imprese che organizzano il trasporto e l'eliminazione di rifiuti pericolosi.

I risultati in dettaglio

- Numerosi Cantoni sono favorevoli all'abolizione dell'obbligo di notifica, in particolare in considerazione del fatto che tale obbligo ha già perso la sua rilevanza (AR, BL, GL NE, SO, ZG).

GL, NE e ZG ritengono che, dal momento che tutte le informazioni utili sono riportate sui documenti accompagnatori, non è necessaria nessun'altra notifica alle autorità.

Nella pratica cantonale di AR esistono già dei registri pubblici o delle piattaforme informative tra le autorità e le imprese addette al trasporto, alla raccolta e al trattamento dei rifiuti.

BL si dichiara favorevole e fa riferimento in particolare all'articolo 1 capoverso 2 e all'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012) e all'ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS; RS 741.622).

SO cita le prescrizioni concernenti il trasporto dei rifiuti (ordinanza sul traffico di rifiuti, OTRif; RS 814.610), già conformi all'articolo 30f capoverso 1 LPAmb; l'applicazione di quest'ultimo non è quindi compromessa dall'abolizione dell'articolo 30f capoverso 4 e dell'articolo 30g capoverso 2.

- L'UCS è d'accordo, ma una minoranza dei membri attira l'attenzione sul fatto che, mentre le indicazioni dei trasportatori riguardanti i rifiuti speciali ora figureranno solo nei documenti di viaggio, una parte della disposizione attuale è semplicemente abolita e non vi sarà più la garanzia di un controllo effettivo come quello dato dalla legislazione vigente.
- Tre partecipanti si domandano quali sarebbero le conseguenze in termini di gestione dei danni potenziali e di rischi relativi alle imprese che organizzano il trasporto e l'eliminazione dei rifiuti pericolosi (GE, UCS, PS).

GE sottolinea che per numerosi punti vanno indicate le eventuali conseguenze in termini di gestione dei danni potenziali e dei rischi relativi alle imprese che organizzano il trasporto e l'eliminazione dei rifiuti pericolosi. La stessa considerazione s'impone per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi contenenti COV (composti organici volatili) in modo da impedire le frodi legate al rimborso della tassa d'incentivazione. In questo contesto questo tipo di monitoraggio è un efficace strumento di controllo.

Il PS non è d'accordo con il progetto. Le autorità devono sapere quali sono le aziende che trasportano materiali pericolosi per l'ambiente e per l'uomo (l'obbligo di notifica era stato introdotto in seguito alla scomparsa di un carico di barili di rifiuti tossici, scandalo di Seveso).

- Altri sollevano la questione della compatibilità dei disciplinamenti a livello internazionale (UCS, PS, SIC Svizzera, *Centre patronal*).

L'UCS è perplesso poiché il diritto vigente corrisponde a quello dell'UE. Inoltre, i diritti della protezione dell'ambiente dovrebbero prevalere sull'abolizione di autorizzazioni per semplificare la vita delle imprese.

SIC Svizzera rammenta che l'abolizione dell'obbligo di notifica va in senso opposto alle disposizioni dell'UE e si domanda se sia opportuno, a lungo termine, rinunciare a tale obbligo.

Il *Centre patronal* si sofferma sulla questione dell'eurocompatibilità: all'epoca dell'adozione dell'obbligo, infatti, esisteva – ed esiste tuttora – un disciplinamento analogo in seno alla Comunità europea.

- BS propone di abolire l'obbligo di notifica solo per i trasportatori e di mantenerlo per i terzi. Per terzi, il Cantone BS intende le imprese che effettuano la raccolta e il trattamento di rifiuti per conto di altri. In effetti BS manifesta l'esigenza di mantenere un controllo sulle aziende terze, in quanto esse hanno un'influenza relativamente importante

sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti. Inoltre, alcune aziende terze si presentano come esportatrici o importatrici di rifiuti.

- L'USS critica la proposta per il fatto che la necessità di abolire l'obbligo di notifica all'autorità per i trasportatori di rifiuti speciali è data dal fatto che l'ottemperanza non è stata finora oggetto di controlli estesi. L'esecuzione carente delle disposizioni di protezione non è sufficiente a giustificare una deregolamentazione.

3) Legge federale sulla protezione delle acque (RS 814.20), LPAc

Riepilogo dei risultati

	Favorevoli	Favorevoli con riserva	Contrari
Cantoni	AG, AI, AR, BE, BL, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, TI, TG, VS, ZG	FR	BS, GR, NE, SO, SZ, UR, VD, ZH
Partiti	PPD, PLS, UDC		PS
Ass. mantello di Comuni, città e regioni di montagna	SAB, UCS		
Associazioni mantello dell'economia	economiessuisse, USAM	SIC Svizzera, USS	
Altri	Centre patronal, Camera di commercio di Zurigo, Camera di commercio e industria del Vallese, FER, FST, HEV		

Giudizio generale

Un'ampia maggioranza, costituita da 17 Cantoni, tre partiti, due associazioni mantello delle città e delle regioni di montagna, due associazioni mantello dell'economia e sei altri partecipanti, approva il progetto.

Un Cantone e due associazioni mantello dell'economia esprimono un accordo di massima, con alcune riserve: infatti, non ancora tutti i Comuni dispongono di un piano generale di smaltimento delle acque (PGS).

Otto Cantoni e un partito respingono la proposta, primariamente in ragione dell'inefficacia dei PGS (v. sotto).

I risultati in dettaglio

- Tutti i Comuni di AR hanno un piano generale di smaltimento delle acque approvato. Questo Cantone si pronuncia sia in merito al sistema di smaltimento sia sulle misure di ritenuta e di percolazione. Le condizioni previste in merito sono definite nell'ambito della procedura d'autorizzazione edilizia.
- BE si è dichiarato favorevole ma chiede che non sia comunque abrogato l'articolo 7 capoverso 1 LPAc.
- BL è favorevole ma rileva l'inefficacia dei PGS per la valutazione della qualità delle acque (inquinata o non inquinata) a seconda del materiale di copertura dei tetti o dell'utilizzo della superficie. Tale lacuna è già stata colmata dalla legge cantonale sulla protezione delle acque.

- Dato che i PGS sono soggetti ad autorizzazione cantonale, GL si dichiara favorevole all'abolizione dell'autorizzazione.
- Riguardo alla protezione delle acque superficiali, LU non ha obiezioni alla modifica dell'articolo 7 capoverso 2 LPac. Già oggi, nel diritto in materia di arginatura e di protezione dei corsi d'acqua, è ammessa soltanto la costruzione di una nuova condotta per l'immissione di acque non inquinate e non l'immissione attraverso le tubazioni esistenti. La costruzione di una nuova condotta o dei raccordi resta soggetta ad autorizzazione in conformità alle disposizioni sulle arginature. Se necessario, il servizio competente continuerà a esaminare se si è tenuto conto del principio dell'infiltrazione.
- Il Cantone ZG è favorevole. La competenza per l'immissione delle acque non inquinate è stata già delegata ai comuni.
- Secondo HEV, le autorità cantonali attualmente rilasciano le autorizzazioni edilizie basandosi sui piani generali di smaltimento delle acque (PGS). Visto che le singole autorizzazioni per l'immissione di acque non inquinate nelle acque superficiali hanno sempre meno importanza e che la maggior parte dei comuni ha un PGS, HEV ritiene che l'abolizione dell'autorizzazione sia logica e opportuna.
- Tre partecipanti approvano il progetto a condizione che tutti i comuni dispongano di un PGS (FR, SIC Svizzera, USS).

FR spiega che i PGS sono ancora in fase di elaborazione e lungi dall'essere pronti. Propone quindi di adottare una disposizione transitoria che preveda il mantenimento dell'autorizzazione fino all'avvenuta approvazione di tutti i PGS.

- Diversi partecipanti sottolineano l'inefficacia dei piani generali di smaltimento delle acque (BS, GR, NE, SO, SZ, UR, VD, ZG, UCS³).

Secondo il Cantone BS, i PGS non sostituiscono l'autorizzazione. In alcuni casi particolari, in effetti, è necessario valutare la situazione secondo la direttiva sullo smaltimento delle acque meteoriche dell'Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA, 2002). Se viene abolita l'autorizzazione obbligatoria per l'immissione delle acque o se essa viene sostituita con una dichiarazione obbligatoria a posteriori c'è il rischio che siano immesse in buona fede nelle acque superficiali delle acque di scarico "non inquinate" per poi scoprire, a posteriori, che avrebbero dovuto essere sottoposte a trattamento per rispondere ai requisiti dell'OPAc sulle immissioni nelle acque superficiali oppure che erano idonee solo all'evacuazione nella canalizzazione prevista per le acque di scarico.

Nel Cantone GR alcuni Comuni non hanno ancora predisposto un PGS. BS e GR rilevano che in alcuni casi particolari, al posto dell'infiltrazione prevista dai PGS, è più adeguata l'immissione delle acque non inquinate in un'acqua superficiale. GR, propone l'adozione della sua procedura cantonale a livello federale.

Secondo il Cantone NE, l'abolizione dell'autorizzazione è ancora prematura. Nella prassi, molti operatori, soprattutto architetti, non hanno ancora compreso molto bene il sistema

³ Osservazioni fatte da una minoranza dei membri

dell'infiltrazione. Il mantenimento dell'autorizzazione consente ancora un controllo da parte dell'autorità pubblica sui metodi di smaltimento delle acque.

I Cantoni di SO e ZH non sono favorevoli poiché l'abolizione dell'autorizzazione causerebbe incertezza giuridica. I PGS non sono ancora uno strumento efficace per valutare il drenaggio delle acque nelle zone edificabili, in particolare nelle zone industriali e commerciali. Infatti, la valutazione del drenaggio delle acque nelle zone edificabili sarà sempre di competenza delle autorità e lo stesso vale per le vie di comunicazione. SO aggiunge che è importante, per le vie di comunicazione, non solo accertare che non siano inquinate le acque immesse, ma che non lo sia neanche il corso d'acqua in cui esse fluiscono. Secondo ZH, l'abolizione dell'autorizzazione non soddisfa neanche l'interesse privato, dato che la constatazione a posteriori dell'inadeguatezza di un sistema d'immissione di acque porta con sé ingenti costi di risanamento. Inoltre, l'abolizione dell'autorizzazione non consente di identificare i punti d'infiltrazione e le quantità d'acqua di scarico immesse. Per i servizi degli organi di protezione delle acque sarebbe più difficile, in caso d'inquinamento, identificare rapidamente i punti d'infiltrazione e intervenire con misure efficaci.

SZ non è favorevole perché, in base alla propria esperienza, i PGS dimostrano che la questione della capacità di deflusso dei ricettori naturali nella maggior parte dei casi non è considerata in funzione della profondità necessaria del bacino. Gli ingegneri preposti al controllo delle canalizzazioni non tengono abbastanza conto dei pericoli naturali. In passato, il Cantone SZ ha registrato in diversi punti, soprattutto nei piccoli corsi d'acqua e nei corsi d'acqua con fondale e argini naturali, inondazioni in seguito all'immissione di acque chiare attraverso delle condotte. Inoltre, in certe regioni il deflusso delle acque per infiltrazione avviene con metodi rudimentali. Nella prassi si è constatata anche la possibilità di far defluire le acque per infiltrazione contravvenendo a quanto indicato nei PGS.

UR cita l'articolo 7 capoverso 2 LPAC che, nell'attuale pratica, rappresenta una disposizione importante per assicurare la giusta esecuzione dei PGS. Inoltre, garantisce la protezione delle nappi freatiche, soprattutto in regioni in cui vi si attinge l'acqua potabile.

VD non è d'accordo, menziona in particolare l'imprecisione dei PGS per permettere il controllo delle immissioni di acque relativamente numerose a livello di bacino imbrifero (vi possono partecipare più comuni). L'autorizzazione in questione permette contemporaneamente al Cantone di disciplinare le condizioni d'immissione delle acque e di verificare che non vi siano possibilità d'infiltrazione. Inoltre, alcuni Comuni non hanno ancora predisposto un PGS.

L'UCS ricorda che il PGS e l'autorizzazione sono due elementi essenziali della LPAC. In realtà il PGS non garantisce l'importante aspetto dei controlli. Questi ultimi, tradotti in concreto in autorizzazioni, sono necessari perché le situazioni sono estremamente diverse sotto vari punti di vista. Inoltre, il PGS non è stato approvato in tutti i Comuni. Ci vorranno diversi anni d'esperienza con i PGS per poter prendere in considerazione l'eventuale abolizione dell'autorizzazione.

- Il PS ritiene che il rinvio ai PGS non sia sufficiente e crei incertezza giuridica. Infatti, la valutazione del drenaggio delle acque nelle zone edificabili e nelle vie di comunicazione sarà sempre di competenza delle autorità pubbliche e quindi soggetta ad autorizzazione.

- Il Cantone SG propone di completare l'ultimo periodo dell'articolo 7 capoverso 2 LPAC nel modo seguente:
« Ove necessario occorre provvedere, se possibile, con misure di ritenuta... »
SG motiva la proposta per la diversità di circostanze da una situazione a un'altra, per esempio nel caso di immissione delle acque in un grande corso d'acqua o in un lago.

4) Legge sul lavoro (RS 822.11), LL

Riepilogo dei risultati

	Favorevoli	Favorevoli con riserva	Contrari
Cantoni	AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH		TG
Partiti	PPD, PLS, UDC	PS	
Ass. mantello delle città e delle regioni di montagna	SAB, UCS		
Associazioni mantello dell'economia	USAM	UPS	SIC Svizzera, USS
Altri	Centre patronal, Camera di commercio di Zurigo, Camera di commercio e industria del Vallese, FER, FST		

Giudizio generale

Un'ampia maggioranza (24 Cantoni, 3 partiti, 2 associazioni mantello delle città e delle regioni di montagna, un'associazione mantello dell'economia e 5 altri partecipanti) approva il progetto. Un partito e un'associazione mantello dell'economia sono d'accordo, in linea di principio, pur esprimendo riserve soprattutto sui compiti di alta vigilanza della Confederazione. Tre partecipanti hanno respinto la proposta, facendo soprattutto riferimento all'esecuzione cantonale che si realizza in 26 forme differenti e alla distinzione tra aziende industriali e non.

I risultati in dettaglio

- Un buon numero di partecipanti è esplicitamente favorevole al progetto, in particolare in relazione ai punti elencati qui di seguito.

Il progetto dà seguito al principio della ripartizione dei compiti tra Cantoni e Confederazione, secondo cui i primi sono incaricati dell'esecuzione, mentre alla seconda spetta l'alta vigilanza (AG, AR, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, SO, SZ, VD, ZH, Camera di commercio di Zurigo, FER).

Questa modifica implica una semplificazione per le imprese, che avranno ormai come interlocutrice una sola autorità e per le quali si accorcerà la procedura, con una conseguente maggiore efficienza (AG, AR, BS, GL, JU, LU, NE, SO, SZ, UPS, VD, ZH, Camera di commercio di Zurigo).

- I Cantoni NE, TG e ZG si chiedono se sia opportuno mantenere la distinzione tra aziende industriali e non.

Il Consiglio di Stato di NE ritiene necessaria una riflessione al riguardo.

TG propone l'abbandono di tale distinzione. Solo a questa condizione il Cantone si dichiara favorevole al progetto. I lavoratori dipendenti devono ottenere lo stesso grado di protezione della salute non solo nelle grandi ma anche nelle piccole aziende. Il trasferimento dalla Confederazione al Cantone dell'assoggettamento delle aziende industriali alle prescrizioni speciali della LL non porta un'effettiva semplificazione amministrativa alle aziende interessate e, oltre tutto, aumentano i costi per il Cantone. Con la realizzazione del progetto bisognerà definire una nuova via di ricorso che includa la SUVA.

Il Cantone ZG si domanda se sia ancora necessaria la procedura per l'approvazione dei piani e il rilascio del permesso d'esercizio per le aziende industriali. Propone un'analisi per verificare se una procedura d'approvazione dei piani al posto della procedura d'autorizzazione attuale non semplificherebbe maggiormente la vita sia alle aziende sia alle autorità.

- Diversi partecipanti si soffermano sulla questione dell'esecuzione cantonale, comportante 26 prassi differenti (BL, SIC Svizzera, UPS, USS).

L'USS e SIC Svizzera ritengono che tale revisione abbia lo scopo di federalizzare dei compiti svolti finora dalla Confederazione. Si mostrano scettici riguardo al rafforzamento del federalismo in materia di esecuzione per le seguenti ragioni:

- l'esecuzione cantonale si realizza in 26 forme differenti;
- la Confederazione non ha emesso chiaramente i compiti previsti nel quadro delle sue funzioni di alta vigilanza; essa deve approfondire in particolare la questione dell'armonizzazione delle diverse prassi cantonali d'esecuzione;
- la funzione di alta vigilanza della Confederazione non comporta possibilità di sanzioni;
- i Cantoni spesso non hanno le competenze tecniche necessarie per svolgere i complessi compiti loro spettanti;

Fin quando la funzione di alta vigilanza della Confederazione non sarà definita in maniera rigorosa e i servizi cantonali preposti all'esecuzione non coopereranno in maniera più stretta, l'USS e SIC Svizzera saranno contrari al trasferimento ai Cantoni dei compiti d'esecuzione ancora spettanti alla Confederazione.

- Le funzioni di alta vigilanza della Confederazione non sono definite con chiarezza (PS, USS e SIC Svizzera: v. anche la posizione sopra esposta).

Il PS si dimostra favorevole al progetto. Chiede però che il messaggio esponga con trasparenza il modo in cui la Confederazione assumerà i compiti di alta vigilanza, come garantirà l'esecuzione cantonale e di quante risorse avrà bisogno.

- AG propone di modificare il terzo periodo dell'articolo 7 capoverso 1 LL nel modo seguente:
« Le mozioni/proposte contenute nei rapporti saranno riprese dalle autorità cantonali come condizioni per la procedura d'approvazione dei piani. »
- GE auspica una concertazione tra i Cantoni per assicurare l'applicazione univoca della legge e garantire così la parità di trattamento.

Altre proposte

NW, OW e SZ propongono che il regolamento aziendale non sia più sottoposto all'autorità cantonale come contemplato dall'articolo 39 capoverso 1 LL. Questi Cantoni si richiamano in particolare alla sicurezza sul lavoro, MSSL (NW), alla direttiva concernente l'appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro, detta anche direttiva MSSL (n° 6508) (SZ), alla gestione dei prodotti e dei processi (NW, OW, SZ) e all'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, RS 832.30, art. 11 segg. (OW).

AI e ZG propongono di attribuire ai Cantoni invece che il SECO la competenza per il rilascio alle aziende non industriali di autorizzazioni definitive o ricorrenti in materia di durata del lavoro. Secondo AI, gli organi cantonali d'esecuzione sono le autorità che meglio conoscono le esigenze delle PMI. Se tale competenza potesse essere trasferita ai Cantoni, ciò semplificherebbe notevolmente la vita delle imprese interessate. AI propone di inserire questa modifica nel progetto di revisione.

BL chiede al Dipartimento federale dell'economia e al Consiglio federale di elaborare un nuovo progetto che combatta veramente le regolamentazioni superflue e riduca effettivamente gli ostacoli amministrativi. Considerate le numerose regolamentazioni (fondamentali, derogatorie e speciali) che la legge sul lavoro e le relative ordinanze 1-4 implicano, questi testi legislativi si presterebbero a un progetto in tal senso. Se il Consiglio federale non affronterà queste questioni alla radice, gli obiettivi dichiarati dei suoi sforzi a beneficio delle imprese non potranno essere raggiunti, con grande delusione degli interessati, che nutrono invece grandi aspettative.

ZG propone semplificazioni nel campo della sistematizzazione della sicurezza e della salute sul lavoro (MSSL). L'applicazione del sistema MSSL è diventata, sul piano amministrativo, un'opera immane e onerosa per tutte le parti coinvolte. Sarebbe opportuno ritornare agli obiettivi originari. Il sistema MSSL dovrebbe focalizzarsi unicamente sui rischi speciali e sulle particolarità dei vari rami.

5) Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11), LC

Opinione generale sulla LC

- La maggioranza dei partecipanti ha espresso un parere separato rispettivamente sul collocamento e sul personale a prestito. Hanno invece fornito un parere generale i tre partecipanti menzionati di seguito.

ZG ritiene che le modifiche proposte per la legge sul collocamento (LC) siano il minimo indispensabile per semplificare la vita delle imprese. Ritiene inoltre che sarebbe opportuno prevedere l'abrogazione totale della LC. In alternativa, proporrebbe eventualmente di dichiarare l'applicabilità della LC esclusivamente per i rami a rischio.

A prescindere dalle osservazioni sul progetto in generale, il PS svizzero giudica le modifiche in questione politicamente non opportune e invita il Consiglio federale a escludere per il momento questa revisione di legge dal programma legislativo.

L'UPS propone di richiedere un'analisi delle modifiche a un gruppo di esperti. La LC deve essere riesaminata nel suo insieme e nel contesto di tale revisione si dovrebbe

accertare se la questione di queste autorizzazioni sia legata a un accordo bilaterale con l'UE sui servizi.

Collocamento

Riepilogo dei risultati

	Favorevoli	Favorevoli con riserva	Contrari
Cantoni	AR, BE, BL, BS, GE, GR, JU, LU, NW, OW, SZ, ZH	AG, FR, NE, SG, SH, TG, TI, UR, VD, VS, ZG	SO
Partiti	PLS, UDC	PPD	PS
Ass. mantello di Comuni, città e regioni di montagna	CHComuni, SAB, UCS		
Associazioni mantello dell'economia			SIC Svizzera, UPS, USAM, USS
Altri	ASF, <i>Centre patronal</i> , Camera di commercio di Zurigo, Camera di commercio e industria del Vallese, 14 piccole imprese IT, FER, FST, <i>hôtellerie suisse</i>	AUSL	ASCO, FIZ, ISI, SSIC, SFM, smv, swissPRM, Swisstaffing

I risultati in dettaglio

Parere sul progetto (osservazioni generali, pro o contro il mantenimento dell'autorizzazione cantonale e/o federale)

- Secondo AR, BL, BS, LU e il PPD, il servizio di collocamento privato, a differenza della fornitura di personale a prestito, non richiede per le agenzie di collocamento private dei requisiti professionali eccessivi. Si sa per esperienza che la fornitura di personale a prestito, in cui l'impresa prestatrice assume essa stessa il lavoratore, implica per quest'ultimo maggiori rischi potenziali del collocamento. L'attuale obbligo di dichiarazione imposto alle imprese di collocamento non offre maggiore protezione alla persona in cerca d'impiego.
- LU e ZH ritengono che per le imprese di collocamento la revisione porti una minima riduzione degli oneri amministrativi, in particolare un guadagno di tempo e una diminuzione dei costi per tasse ed emolumenti con l'abolizione della doppia autorizzazione per il collocamento all'estero. ZH ritiene che per le autorità cantionali d'esecuzione il lavoro legato alla notifica dell'iscrizione al registro e al suo riesame ogni cinque anni equivarrà a quello per la procedura d'autorizzazione in vigore.
- FR è favorevole al progetto a condizione che da esso siano esclusi i campi in cui la persona in cerca d'impiego non è tenuta a versare una tassa d'iscrizione o una provvigione di collocamento; per lo più, si tratta di imprese per il collocamento di musicisti, artisti, indossatrici e giocatori di calcio (v. circolare del SECO del 2 dicembre 1999).
- La Camera di commercio di Zurigo ritiene che il progetto consenta una notevole semplificazione amministrativa. L'iscrizione al registro diminuirà i costi per le imprese.

- Diversi partecipanti alla consultazione sottolineano i potenziali pericoli che ne deriverebbero nei campi d'attività cosiddetti sensibili, quali quelli degli artisti, dei cabarettisti, delle indossatrici e delle manifestazioni in questo ambito (AG, GE, NE, SH, TG, TI, VD, VS, FIZ, ISI, AUSL).

SH, TG e l'AUSL chiedono che in questi campi sensibili sia mantenuta l'autorizzazione cantonale. TG propone di vietare o di limitare i servizi di collocamento per queste attività. L'AUSL chiede maggiore severità per gli obblighi delle imprese di collocamento (art. 7 cpv. 4 LC).

NE non vuole la soppressione dell'autorizzazione federale per il collocamento delle persone partecipanti a rappresentazioni artistiche o a manifestazioni analoghe e per il collocamento di personale straniero.

AG propone che l'autorizzazione obbligatoria sia abolita solo per alcuni settori d'attività, quali il collocamento di personale quadro, il settore informatico, bancario e assicurativo. Per le attività cosiddette sensibili AG propone un'autorizzazione obbligatoria oppure un'intensificazione delle ispezioni da parte delle autorità competenti.

VD propone di prendere in esame l'esclusione di questa liberalizzazione nel campo del collocamento di artisti di cabaret. In particolare, fa riferimento alla possibile confusione tra collocatore e datore di lavoro, all'applicazione dell'articolo 7 capoverso 4 LC in relazione ai conflitti d'interesse e alla lotta contro il traffico di esseri umani.

VS vorrebbe che si mantenesse un certo controllo sul collocamento degli artisti di cabaret mediante l'autorizzazione obbligatoria, a causa degli abusi nel rilascio di permessi di lavoro. Chiede pertanto che si prevedano procedure operative chiare e rapide per la cancellazione dal registro delle imprese abilitate a svolgere attività di collocamento.

- Diversi sottolineano che questa proposta avrà l'effetto di discriminare le imprese di collocamento residenti in Svizzera rispetto a quelle straniere (PPD, SIC Svizzera, UPS, USS, ASCO, ISI, SSIC, Swissstaffing, SFM, smv).

FR, PPD, USS, ASCO, ISI, SFM e smv chiedono lo stesso trattamento (apertura reciproca) per le imprese di collocamento dei paesi dell'UE e dell'AELS. La liberalizzazione prevista costituisce un'apertura unilaterale del mercato.

SSIC, Swissstaffing e UPS ricordano inoltre l'articolo 39 LC (disposizioni penali), non applicabile alle imprese di collocamento estere.

SSIC aggiunge che gli argomenti presentati nel rapporto esplicativo circa l'impossibilità di controllare le attività di collocamento effettuate via Internet non giustificano l'abolizione delle autorizzazioni.

- SO non è d'accordo; se è favorevole al principio di voler semplificare le autorizzazioni, non approva però la nuova procedura proposta. SO auspica che l'autorizzazione cantonale sia mantenuta.
- Secondo l'UPS, la questione del collocamento in Svizzera di personale reclutato all'estero da agenzie operanti nei paesi dell'UE e dell'AELS non va collegata alla libera

circolazione delle persone ma piuttosto agli accordi sulla libera circolazione dei servizi tra la Svizzera e l'UE. L'UPS propone un riesame generale della LC e chiede che allo scopo sia costituito un gruppo d'esperti.

- SIC Svizzera e USS propongono che le due procedure d'autorizzazione siano riunite in un'autorizzazione unica di competenza del SECO. In tal modo, un'unica autorità sarebbe competente per tutti i collocatori.
- Il PS non è favorevole a quest'idea. Il progetto non porterà uno sgravio per le imprese. Le autorità devono mantenere un certo controllo. Si chiede al DFE di presentare proposte per l'eventuale fusione dell'autorizzazione cantonale e di quella federale.

Osservazioni

- Altri attirano l'attenzione sulla necessità di mantenere l'idea fondamentale della protezione dei lavoratori nella LC (AR, SG, SH, SZ, ZG, ZH, ISI, SFM, smv).

ZG ritiene che l'iscrizione obbligatoria al registro garantisca ai lavoratori solo scarsa protezione. A fronte dei costi amministrativi comportati dall'istituzione del registro, le imprese di collocamento non hanno nessun obbligo verso i lavoratori. Per questi motivi ZG propone di rinunciare all'iscrizione.

Secondo ZH e AR l'autorizzazione obbligatoria attuale non dà ai lavoratori una protezione supplementare.

ISI sottolinea che i meccanismi di controllo del SECO e dei Cantoni sono già ora insufficienti a proteggere i lavoratori; l'introduzione del registro non apporterebbe miglioramenti in tal senso.

Collocamento in Svizzera di personale reclutato all'estero da agenzie di collocamento attive nei paesi dell'UE e dell'AELS

- Pareri favorevoli (BL, BS, FR, LU, SG, VD, ZH, CHComuni, ASF, Hôtellerie Suisse)

FR, LU, SG e ISI sottolineano la condizione indispensabile di possedere un'autorizzazione all'esercizio nello Stato d'origine per garantire il livello minimo di qualità delle prestazioni fornite dall'impresa straniera. Secondo ISI, l'autorizzazione del Paese d'origine deve essere paragonabile a un'autorizzazione svizzera per quanto riguarda i criteri applicati. Se nel Paese d'origine non è richiesto alcun requisito particolare, ai fini del rilascio di un'autorizzazione devono essere determinanti unicamente le prescrizioni svizzere.

ZH sottolinea che l'attività delle imprese di collocamento non presenta pericoli particolari, viste le misure d'accompagnamento all'accordo tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone e che tale attività impedisce la discriminazione delle parti degli accordi bilaterali.

VD è favorevole, a condizione che siano esclusi gli artisti di cabaret.

- Pareri contrari (NE, SH, SO, TG, UR, PPD, PS, SSIC, SIC Svizzera, USS, ASCO, FSM, FIZ, ISI, SFM, smv, SwissPRM).

NE, SIC Svizzera, USS, ASCO, FIZ, ISI, SFM, smv e SwissPRM temono l'arrivo di imprese di collocamento non qualificate che non conoscono o non rispettano le leggi svizzere. NE rammenta che il SECO non fornisce indicazioni sul funzionamento dei controlli all'interno di queste agenzie di collocamento estere.

SO giudica prematura una liberalizzazione totale del mercato. La sostituzione dell'autorizzazione mediante l'iscrizione obbligatoria al registro rende necessario dei controlli troppo costosi.

SH e UR sottolineano la difficoltà di verificare l'applicazione dell'articolo 7 capoverso 4 LC (obbligo del collocatore) soprattutto nel campo del collocamento di artisti di cabaret. Se si esclude questo campo, SH si dice favorevole.

Il PPD è d'accordo a condizione che ci sia reciprocità sul diritto d'esercizio per le imprese di collocamento svizzere nei Paesi dell'UE e dell'AELS.

Sfavorevole alla sostituzione dell'autorizzazione con l'iscrizione al registro, il FIZ auspica piuttosto che l'autorizzazione obbligatoria sia estesa al personale dell'agenzia in Svizzera e all'estero. Le agenzie di collocamento che non possiedono un'autorizzazione nel Paese d'origine devono richiedere un'autorizzazione in Svizzera.

Conseguenze dell'istituzione del registro

- Il nuovo strumento costituito dal registro permette ugualmente di continuare a sorvegliare in maniera adeguata l'attività dell'impresa di collocamento, in modo da permettere all'autorità di intervenire in caso di abuso (BS, LU, ZH).
- Secondo AR, BL, LU, ZH e il PPD, la protezione dei lavoratori rimane assicurata poiché, nel settore del collocamento, essi sono esposti a meno rischi che non in quello della fornitura di personale a prestito. Il PPD osserva che il disciplinamento attuale permette raramente di esercitare un'azione preventiva per impedire abusi.
- Diversi partecipanti affermano che l'adozione del registro non permetterà di verificare le condizioni personali e professionali del responsabile della gestione dell'impresa di collocamento (AG, FR, LU, NE, TI, ZH, USS).

NE deplora il fatto che tale procedura elimini l'esame preliminare dei requisiti del collocatore e dell'impresa da parte di un'autorità; il controllo a posteriori produrrà incertezza giuridica.

Nel contempo, secondo LU e ZH, il registro permetterà ancora di seguire l'attività del collocatore, in modo da permettere all'autorità di vigilanza di intervenire.

- Il registro non impedisce alle imprese di collocamento poco serie di esercitare la loro attività (FR, NE, SG, TI).

FR e TI dubitano che l'iscrizione al registro possa rappresentare una "garanzia della qualità delle imprese iscritte" o un "marchio di qualità" per le imprese (cfr. Rapporto esplicativo, pag. 28, ad art. 2 LC). L'agenzia di collocamento non è infatti tenuta a

soddisfare alcuna condizione particolare, mentre il controllo occasionale dopo l'iscrizione non è sufficiente.

Prima di potersi iscrivere al registro un'impresa deve soddisfare le seguenti condizioni supplementari

- Attestare le conoscenze personali e professionali del responsabile (BS, FR, LU, SG, SH, TG, TI, USS).

FR, SH e TG ritengono che le condizioni personali richieste al responsabile della gestione in base all'articolo 3 capoverso 2 LC e l'obbligo d'iscrizione al registro di commercio dovrebbero essere mantenuti per tutte le imprese di collocamento private. SH e TG ricordano questa necessità di controllo facendo in particolare riferimento ai collocatori indebitati che potrebbero essere indotti a operare in maniera poco seria.

LU e SG propongono che al momento dell'iscrizione al registro si adotti un'autodichiarazione riguardante l'impresa e la persona responsabile. LU auspica l'introduzione, all'articolo 5 LC (Cancellazione dal registro), di una disposizione secondo cui è possibile prevedere la cancellazione dal registro dei responsabili dell'impresa che non esercitano l'attività di collocamento con serietà. Secondo SG, le autorità cantonali di vigilanza saranno in grado, in questo modo, di applicare gli articoli 39 e segg. LC.

- Comprovare la conformità dell'impresa di collocamento per l'esercizio dell'attività (FR, NE, SH, TG, TI, USS, FSM).

Secondo NE, l'impresa deve essere sottoposta a un esame delle condizioni dell'autorizzazione da parte del Cantone.

SH e TG propongono di rendere più severi gli obblighi per le imprese, esigendo per esempio un estratto del casellario giudiziale o informazioni su esecuzioni e fallimenti.

TI respinge l'articolo 7 capoverso 4 (Obblighi specifici del collocatore); propone l'iscrizione al registro di commercio per tutte le imprese di collocamento.

Secondo la FSM, le condizioni d'autorizzazione attuali non permettono di distinguere le finte agenzie di indossatrici. FSM propone quindi che l'impresa soddisfi le seguenti condizioni supplementari: dimostrare la conoscenza del mestiere, la possibilità di proporre impieghi e la buona moralità in passato. Considerato il problema della prostituzione che si pone per alcune agenzie di indossatrici, FSM auspica controlli regolari.

Osservazioni concernenti il funzionamento del registro

- Il funzionamento del registro non è ancora chiaro sui seguenti punti: notifica, controllo, aggiornamento, costi e ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (AG, BL, SG, SH, TG, TI, VS, AUSL).

Il Cantone TI chiede che l'obbligo d'iscrizione al registro non riguardi solo l'impresa principale, ma si estenda anche a eventuali succursali. Inoltre, TI vorrebbe avere accesso al registro o almeno ad alcuni dei dati.

- Durata dell'iscrizione limitata a cinque anni (UR, *Centre patronal*).

Dati i costi derivanti alle imprese di collocamento e all'amministrazione federale e cantonale, UR non ritiene necessaria questa misura. Propone di adottare una disposizione (per es. all'art. 7 LC) che imponga l'obbligo di notificare qualsiasi cambiamento alle autorità cantonali: se la persona responsabile non informa dei cambiamenti, dovrebbe essere punita con una multa secondo l'articolo 39 LC.

Il *Centre patronal* non riesce a spiegarsi perché la durata dell'iscrizione sia limitata a cinque anni. L'aggiornamento del registro sarebbe garantito con maggiore efficacia dall'obbligo di notificare qualsiasi cambiamento dei dati che vi devono essere riportati.

- Secondo SIC Svizzera e USS, pare più pratico prevedere una soluzione per cui tutte le imprese si rivolgono al SECO, il quale in questo caso gestirebbe anche il registro. Se manca un controllo preventivo, bisogna almeno istituire un serio controllo a posteriori. L'USS propone dunque che l'articolo 5 LC del progetto abbia la seguente formulazione: "il SECO cancella il collocatore se questi viola la presente legge o altre prescrizioni legali.

Il SECO impone all'impresa e al suo direttore un termine di attesa di tre anni per presentare una nuova domanda d'iscrizione."

- SSIC esprime la speranza che il registro migliori notevolmente la qualità degli indirizzi.

Osservazioni sul registro (BE, SAB, USS)

BE propone la soppressione dell'iscrizione della persona responsabile nel registro di commercio (obbligatoria secondo la direttiva del SECO sulla LC) dal momento che il nuovo articolo 3 lettera c LC già prevede l'iscrizione del responsabile al registro delle imprese di collocamento.

Per le imprese di collocamento che già possiedono un'autorizzazione cantonale e federale, SAB chiede una disposizione transitoria che le esoneri dal pagamento degli emolumenti.

Altre osservazioni sul collocamento

- Diversi partecipanti chiedono che, eventualmente, l'articolo 7 capoverso 2 LC sia modificato in maniera che il riferimento all'"autorità di rilascio" diventi "l'autorità responsabile del mercato del lavoro" (BL, NS, FR, GR, SAB).

- Altri sentono la necessità di chiarire la ripartizione degli emolumenti e dei compiti di vigilanza e d'esecuzione tra la Confederazione e i Cantoni (AG, BS, FR, SG, SH, VS, AUSL).

FR propone di modificare l'articolo 32 capoverso 1 LC e di menzionare espressamente che il SECO, in qualità di organo competente per l'iscrizione al registro, ha facoltà di esercitare vigilanza sul collocamento privato a titolo esclusivo. Pertanto, i controlli degli organi cantonali potranno essere effettuati solo su incarico della Confederazione e dovrà essere esaminata la questione del loro finanziamento.

LU aggiunge che è necessario adeguare gli emolumenti per le autorizzazioni (art. 7 OEm-LC, RS 823.113), visto l'aumento delle spese amministrative.

- SG chiede se si terrà conto del principio della reciprocità tra il Liechtenstein (FL) e la Svizzera. In caso affermativo, per FL l'autorità d'esecuzione sarà il Cantone San Gallo. SG chiede inoltre come saranno considerate le imprese del Liechtenstein ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LC.
- Ti attira l'attenzione sull'applicazione dell'articolo 6 LC. Secondo i Cantoni, in effetti sono molte le autorità preposte al mercato del lavoro che possono essere interessate. È quindi importante chiarire se l'obbligo d'informare, di cui all'articolo 6 LC, possa essere invocato da autorità non direttamente incaricate dell'applicazione della LC.
- Il *Centre patronal* chiede che sia modificato l'articolo 7 capoverso 2 LC, poiché l'attività di collocamento non è più soggetta ad autorizzazione.
- Il FIZ fa alcune osservazioni riguardo ai seguenti articoli:
 - Art. 3 LC : al capoverso 2 deve essere aggiunto il riferimento ai collaboratori. Bisogna anche verificare l'eventualità di richiedere maggiori qualifiche professionali a chi fa domanda di autorizzazione per il collocamento internazionale.
 - Art. 4 LC : FIZ propone che l'autorizzazione sia data per un periodo di tempo determinato o che sia riesaminata periodicamente dagli organi di controllo competenti. L'autorizzazione deve dimostrare la competenza delle persone chiamate a dirigere l'impresa di collocamento e dei collaboratori.
 - Art. 5 LC: da mantenere senza modifica.
 - Art. 6 LC: il testo deve mantenere lo stesso tenore.
 - Art. 7 LC: da mantenere nella formulazione attuale. Inoltre, all'articolo va aggiunto il capoverso 4 del progetto di modifica: "4. Il collocatore non esercita altre attività professionali che possano nuocere agli interessi delle persone in cerca d'impiego o dei datori di lavoro."

Personale a prestito

Riepilogo dei risultati

	Favorevoli	Favorevoli con riserva	Contrari
Cantoni	AG, AR, BE, BL, BS, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, VD, ZH	FR, SG, TG, TI, UR, VS,	
Partiti	PPD, PLS, PS, UDC		
Ass. mantello di Comuni, città e regioni di montagna	SAB, UCS, CHComuni		
Associazioni mantello dell'economia			SIC Svizzera, UPS, USAM, USS
Altri	Camera di commercio di Zurigo, Camera di commercio e industria del Vallese, FSM, FST, hôtellerie suisse, swissPRM, AUSL	Centre patronal	14 piccole imprese IT ¹ , SSIC, swissstaffing

I risultati in dettaglio

Parere sul progetto (osservazioni generali, pro o contro il mantenimento dell'autorizzazione cantonale e federale)

- AR, BS, LU, VD, ZH e AUSL notano che la rinuncia all'autorizzazione federale supplementare semplifica una procedura doppia. Inoltre, AR, BS, LU e ZH affermano che le imprese di collocamento registreranno risparmi di tempo e denaro e che l'autorità loro interlocutrice è chiaramente definita. Non vi sono, invece, risparmi di tempo per gli organismi cantonali responsabili delle autorizzazioni.
- Il PS è favorevole. Il mantenimento dell'autorizzazione federale obbligatoria per le imprese che vogliono prendere in prestito personale proveniente dall'estero non è più giustificato. La serietà di tali imprese è controllata mediante la dichiarazione cantonale obbligatoria e le imprese devono rispettare le leggi straniere in materia.
- La Camera di commercio di Zurigo sottolinea che il progetto contribuisce ad accelerare la creazione d'impresa.
- Secondo il *Centre patronal*, il mantenimento dell'autorizzazione cantonale (art. 12 LC) non servirebbe a prevenire gli abusi, che si verificano già oggi. I problemi constatati impongono controlli regolari.
- SIC Svizzera chiede il mantenimento dell'autorizzazione a livello federale.
- SIC Svizzera e l'USS sono del parere che le attività transfrontaliere debbano essere disciplinate dalla Confederazione. Con l'autorizzazione ottenuta da un Cantone, un'impresa di lavoro temporaneo potrebbe ricercare del personale in tutto lo spazio europeo e offrirlo in prestito ovunque in Svizzera. In virtù della divisione dei compiti per il principio del federalismo, il disciplinamento dei compiti internazionali non appartiene ai Cantoni bensì alla Confederazione.

¹ Un parere firmato da 14 piccole imprese operanti nel settore IT.

- Diverse piccole imprese del settore IT¹ non sono d'accordo: chiedono l'esenzione dall'autorizzazione cantonale e si oppongono all'aggiunta del principio della verifica dei contratti nel testo di legge. Nel settore informatico è consuetudine ricorrere a personale esterno in prestito per la realizzazione di grandi progetti; il ricorso a personale a prestito non porta per questo a licenziamenti.

La LC, le prescrizioni e i fogli informativi del SECO sono oggetto di critica, poiché accordano già un trattamento di favore alle grandi imprese, in particolare sui punti seguenti:

- qualifiche del prestatore: si richiede una formazione nella fornitura di personale a prestito o esperienza pluriennale nella gestione del personale;
- controllo dei contratti di prestito: è impossibile per le piccole imprese proporre contratti a una grande impresa di prestito di personale, ma avviene piuttosto il contrario;
- cauzione a garanzia dei salari: non dipende dall'importo del corrispettivo, ma dalle ore di lavoro.

Le succitate imprese propongono due varianti:

1. Le imprese molto piccole, che prestano soltanto personale partecipante almeno al 20% delle decisioni della direzione e che può essere prestato solo per sua spontanea volontà, sono esenti dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione per la fornitura di personale a prestito.
 2. Modifica della LC, delle prescrizioni e dei fogli informativi del SECO al fine di non penalizzare le piccole imprese. La cauzione deve dipendere dal salario mensile della persona che lavora a prestito. Un controllo dei contratti di lavoro può solo essere effettuato a posteriori. La verifica delle qualifiche del prestatore può essere prevista solo a partire da imprese di una certa dimensione (per es. 20 dipendenti).
- SwissPRM osserva che numerose imprese di IT sia svizzere sia straniere aggirano il divieto di prendere a prestito in Svizzera personale reclutato all'estero (art. 12 cpv. 2 LC) avvalendosi di contratti per prestazione di servizi. Per questo motivo, al momento di rilasciare i permessi di soggiorno, le autorità cantonali devono essere in grado di verificare in maniera più approfondita il contratto di lavoro che viene esibito.
- L'USS, Swisstafing, SSIC, l'UPS, e l'USAM non sono d'accordo. Il progetto non è collegato con l'obiettivo "soppressione e semplificazione di autorizzazioni". Inoltre, la soppressione dell'autorizzazione federale comporta pratiche cantonali differenti. Swisstafing, SSIC e USAM criticano il rapporto esplicativo e in particolare pag. 17. Swisstafing chiede di formulare una base legale per l'autorizzazione federale, valevole per l'impresa e sue eventuali succursali.

Pro o contro l'introduzione del principio della verifica dei contratti nel testo di legge

- **Pareri favorevoli** (AG, AR, BL, BS, FR, GL, LU, NE, ZH, PPD, PS, SIC Svizzera, USS, AUSL).

FR suggerisce che i contratti approvati dal Cantone in cui ha sede l'impresa possano essere utili, nella forma approvata da tale Cantone, in tutto il Paese. Ne conseguirà una

¹ Un parere firmato da 14 piccole imprese operanti nel settore IT.

diminuzione del lavoro amministrativo delle grandi imprese di fornitura di personale a prestito.

Secondo AR, BL, LU, ZH, la protezione dei lavoratori è necessaria visto che la legge non regola sempre in maniera chiara i diritti e gli obblighi del prestatore, dell'impresa di fornitura di personale in prestito e del personale stesso. Il prestatore, in linea di massima, è responsabile degli aspetti finanziari e l'impresa risponde della salute e della sicurezza sul lavoro.

- **Pareri contrari** (BE, SH, TG, TI, ZG, ZH, Centre patronal, 14 piccole imprese di IT, Swisstaffing, SSIC, UPS, USAM).

Swisstaffing, SSIC, UPS e USAM sono contrari a questo principio perché interferisce con l'autonomia privata nel diritto del contratto di lavoro.

Per l'articolo 13 capoverso 1 lettera d SH e TG propongono la seguente formulazione: «...utilizza dei contratti di lavoro e di fornitura di personale a prestito rispondenti in particolare ai requisiti di cui agli articoli 19 e 22.».

Il Cantone TI non è favorevole. Per soddisfare le aspettative dei diretti interessati (lavoratori temporanei e agenzie del settore), i controlli dell'autorità cantonale d'esecuzione richiederanno più personale qualificato, da cui il bisogno di maggiori mezzi finanziari per il Cantone.

ZG si oppone anche all'applicazione dell'articolo 39 LC; giudica ampiamente sufficiente l'articolo 16 capoverso 1 lettera b.

Il *Centre patronal* considera discutibile l'utilità della verifica dei contratti di lavoro. Questa misura deve essere intesa come controllo dell'ottemperanza alla legislazione, ma assolutamente non come obbligo ad utilizzare solo modelli di contratti prodotti dalle autorità. Se così non fosse, il *Centre patronal* sarebbe del tutto contrario alla proposta.

- Osservazioni: gli adeguamenti dei contratti di lavoro del SECO sono pubblicati su Internet con troppo ritardo. Lo stesso vale per le direttive e i commenti alla LC (AG, BS, LU, SG).

Alta vigilanza della Confederazione

Diversi partecipanti alla consultazione sono favorevoli alle nuove competenze del SECO (AG, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, TG, UR, VS, UCS, SSIC, FER, FSM).

NE propone che la Confederazione sia competente del rilascio dell'autorizzazione federale per l'esercizio del collocamento privato nel settore artistico e in altri analoghi.

SG chiede di indicare l'autorità di ricorso per le imprese e il diritto di ricorso contro le decisioni cantonali.

UR e ZG non danno un parere favorevole riguardo al diritto del SECO di ricorrere contro le decisioni cantonali di rilascio di autorizzazioni. UR propone che il SECO rilasci direttive uniformi. ZG osserva che il diritto di ricorso del SECO è in contraddizione con le misure di sgravio amministrativo.

Osservazioni concernenti la cauzione

- Numerosi partecipanti ricordano la necessità di modificare l'ordinanza concernente gli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni nell'ambito della legge sul collocamento (OEm-LC, RS 823.113) (AG, BS, LU, NE, SG, SH, TG, TI, PS, SIC Svizzera, USS, SwissPRM).

AG propone di diminuire le ore di lavoro da 60 000 a 40 000 e di aumentare la cauzione di 50 000 per ogni 40 000 ore di lavoro.

Secondo LU, le attuali cauzioni diventano superflue; l'articolo 38 LC dovrebbe pertanto essere modificato.

NE ritiene che per le imprese svizzere che forniscono personale a prestito e che intendono praticare l'attività di collocamento di personale straniero in Svizzera bisogna prevedere il deposito di una garanzia finanziaria analoga a quella richiesta oggi giorno alle imprese che vogliano ottenere l'autorizzazione federale all'esercizio dell'attività di fornitura di personale a prestito.

SG propone di aumentare le cauzioni in funzione delle ore di lavoro; si sa per esperienza che, in caso di fallimento di un'impresa, l'importo previsto attualmente è insufficiente.

SH e TG propongono le seguenti cauzioni:

fino a 40 000 di lavoro: 50 000 franchi; da 40 000 a 80 000 ore di lavoro: 100 000 franchi; a partire da 80 000 ore: 150 000 franchi.

In caso di fallimento dell'impresa, il disciplinamento attuale, in effetti, permette di compensare solo una minima parte del danno; la situazione del lavoratore migliora soltanto grazie all'indennità per insolvenza.

Secondo il PS e il TI, la diminuzione delle cauzioni è in contraddizione con l'auspicio di garantire una sufficiente protezione ai lavoratori. TI propone di fissare gli importi, almeno minimo e massimo, in funzione del tipo d'attività dell'impresa.

SIC Svizzera e USS attirano l'attenzione sulla necessità di mantenere l'obbligo di versare cauzioni, perché questo strumento di protezione efficace contro i prestatori di personale poco seri garantisce anche il diritto al salario dei lavoratori temporanei. La soppressione dell'autorizzazione federale ha infatti come conseguenza l'eliminazione della cauzione di 50 000 franchi.

SwissPRM chiede di mantenere la cauzione di 50 000 fino a un tetto di 40 000 ore di lavoro e di innalzarla a 100 000 franchi dalle 40 000 in su, in modo di proteggere il dipendente in caso di dichiarata insolvenza dell'impresa che fornisce personale in prestito.

Altre osservazioni concernenti il personale in prestito

- BS, LU, UR, VD e l'UPS chiedono maggiore impegno da parte del SECO nell'attività di formazione e informazione, soprattutto in vista dell'uniformazione delle pratiche cantonali.
- AG cita l'articolo 39 capoverso 2 lettera c LC: non è chiaro il significato della parola "sistematicamente".
- FR auspica l'abrogazione dell'articolo 12 capoverso 2 LC dato che le imprese con sede all'estero e non iscritte al registro svizzero del commercio non devono poter esercitare la loro attività in Svizzera.
FR non constata una diminuzione del lavoro per i Cantoni. Il fatto che il Cantone si faccia interamente carico del controllo delle attività internazionali costituisce un onere di lavoro supplementare considerevole, di cui si dovrebbe tenere conto.
- BE è d'accordo con il principio della proposta. Quanto alla cancellazione dal registro e al periodo di attesa per la nuova domanda d'iscrizione, anche qui dovrebbero essere previste disposizioni concernenti sia l'impresa sia il suo responsabile, come previsto per il collocamento (cfr. art. 5 nuova LC).
- GR si chiede se il diritto senza riserve di collocare personale all'estero a partire dalla Svizzera non comporti violazioni del diritto degli Stati interessati.
- ZG auspica l'abrogazione dell'articolo 13 capoverso 1 lettera b LC che stabilisce che l'autorizzazione venga rilasciata solo se l'impresa dispone di un locale commerciale. Questa proposta è rivolta in particolare al settore IT, che spesso non dispone di locali commerciali.
- La FSM fa alcune osservazioni riguardo ai seguenti articoli:
articolo 3 capoverso 3 LC: chiede che si aggiunga « le sue referenze professionali »;
articolo 7 capoverso 4 LC: gli obblighi del collocatore devono essere più precisi; per esempio, è vietato proporre corsi a pagamenti, seminari ecc. per avere un lavoro;
Rispetto al passato, le multe devono essere meglio applicate.

Giudizio intermedio

Le indicazioni fornite per iscritto dai Cantoni, dalle associazioni e dai partiti politici, ovvero dalla totalità dei partecipanti alla consultazione, offrono un quadro con varie sfumature. I più favorevoli al progetto sono, grossomodo, i meno direttamente interessati. I principali interessati hanno invece espresso critiche e manifestano una certa reticenza verso le semplificazioni e la soppressione di autorizzazioni previste dalla legge sul collocamento. Il risultato non netto emerso dalla consultazione ha indotto la SECO ad invitare gli operatori principali del settore privato del collocamento a una conferenza consultiva, che si è tenuta il 20 settembre 2006.

Conferenza consultiva del 20 settembre 2006

Partecipanti

Unione sindacale svizzera (USS); Swissstaffing; Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC); Associazione degli uffici Svizzeri del Lavoro (AUSL); SIC Svizzera; Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) e Unione svizzera degli imprenditori.

Si tratta, nel caso specifico, di operatori che svolgono un ruolo centrale nel campo del collocamento privato e della fornitura di personale a prestito.

Parere degli operatori del collocamento privato

L'USAM è favorevole in linea di massima a qualsiasi sgravio amministrativo a beneficio degli artigiani e aggiunge che l'importante è che la riforma sia poi messa in pratica. Per quanto concerne il collocamento, una semplificazione della pratica non è auspicabile, visto che non c'è nessuna esigenza di cambiamento.

Swissstaffing constata che l'istituzione di un registro anche per gli operatori esteri è discriminatoria per le imprese svizzere di collocamento, dato che le imprese estere non sono sottoposte alle stesse norme di legge. L'iscrizione al registro non costituisce un vero sgravio rispetto all'autorizzazione e non è desiderata dal mercato. L'onere amministrativo per il ramo è sopportabile, quindi non sono necessari cambiamenti.

L'Unione svizzera degli imprenditori è sulla stessa linea degli altri pareri.

L'USS non ritiene necessario un intervento. Ci si dovrebbe innanzi tutto domandare se il registro possa recare uno sgravio. Non è necessario cambiare il sistema attuale.

Anche SIC Svizzera approva la prassi attuale, che si è dimostrata soddisfacente, e non vuole rinunciare all'autorizzazione obbligatoria. Vede una semplificazione al massimo nel fatto che la procedura d'autorizzazione resta competenza del SECO.

L'AUSL non creerebbe difficoltà al SECO in caso d'abbandono della procedura d'autorizzazione a livello cantonale, ma segnala che si porrebbe il problema di un'autorità di sorveglianza indipendente.

Parere degli operatori per la fornitura di personale a prestito

Swissstaffing è favorevole al mantenimento della facoltà di rilascio dell'autorizzazione alla Confederazione affinché le imprese siano esposte all'arbitrio di 26 Cantoni. Riguardo alle semplificazioni, si pronuncia contro l'istituzione di un obbligo legale di approvazione dei contratti. La semplificazione nel campo della locazione del personale all'estero dovrebbe applicarsi soltanto ai primi 15 Paesi membri dell'UE. Se si abolisse l'autorizzazione obbligatoria per l'estero, ne conseguirebbe un deplorabile cambiamento di prassi per i dieci nuovi membri dell'Unione.

L'USS prevede un onere maggiore per le imprese se l'autorizzazione fosse disciplinata soltanto a livello cantonale, motivo per cui predilige l'opzione federale. Giudica altrettanto ragionevole il disciplinamento in vigore concernente le cauzioni, in quanto permette di tenere le "pecore nere" lontane dal mercato.

L'USAM si allinea alla posizione di Swisstaffing. La densità normativa che caratterizza la LC è opportuna e non è assolutamente necessario un alleggerimento per quanto concerne la fornitura di personale a prestito.

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) è favorevole, in generale, a qualsiasi misura di alleggerimento amministrativo, ma si unisce a Swisstaffing e all'USS per un commento più dettagliato. Una LC più flessibile provocherebbe uno sviluppo nella direzione sbagliata nel settore della costruzione.

SIC Svizzera si unisce all'USS e constata che, se bisognasse rinunciare alla duplice autorizzazione obbligatoria, la SECO dovrebbe essere l'unica autorità competente.

6) Legge sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.31), LCMP

Riepilogo dei risultati

	Favorevoli	Favorevoli con riserva	Contrari
Cantoni	AG, AI, AR, BL, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SG, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH		
Partiti	PPD, PLS, UDC	PS	
Ass. mantello di Comuni, città e regioni di montagna	CHComuni, SAB, UCS		
Associazioni mantello dell'economia	SwissBanking, economiesuisse, SIC Svizzera, UPS, USAM		USS
Altri	Centre patronal, Camera di commercio di Zurigo, Camera di commercio e industria del Vallese, FER, FST, SSIC	UBCS	Assoc. FCMP

Giudizio generale

Un'ampia maggioranza, composta da 26 Cantoni, tre partiti, tre associazioni mantello dei comuni e delle regioni di montagna, cinque associazioni mantello dell'economia e sei altri partecipanti, approva il progetto.

Un partito e un altro partecipante sono d'accordo sul principio di fondo, esprimono tuttavia riserve principalmente sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (LRD) o richiedendo maggiori spiegazioni.

Solo due partecipanti alla consultazione hanno respinto la proposta, in particolare riferendosi alla conformità del progetto all'obiettivo prefissato, alle eventuali complicazioni che ne derivano per i fonditori e all'applicazione della LRD.

I risultati in dettaglio

- Diversi partecipanti sono favorevoli; se mantenuta, la patente di fonditore rappresenta un efficace strumento di lotta contro il commercio illegale di materie e prodotti destinati alla fusione (GL, SO, TG, SwissBanking, UPS).

SwissBanking aggiunge che, nell'ottica delle banche, la patente commerciale non costituisce un elemento rilevante per il commercio di metalli preziosi.

L'UPS ricorda in particolare il sostegno al progetto dell'industria orologiera e giudica l'autorizzazione in questione un esempio tipico di procedura inutile.

- Alcuni partecipanti sollevano la questione dell'efficacia della LRD in dopo la soppressione della patente commerciale (Assoc. FCMP, UBCS).

L'Assoc. FCMP non è d'accordo per i seguenti motivi:

- si tratta di un'ulteriore complicazione per il fonditore, che si troverebbe nuovamente incaricato di un controllo supplementare che finora gli veniva in parte risparmiato grazie alla patente commerciale;
- la soppressione della patente tocca uno degli anelli dell'organizzazione del mercato dei metalli preziosi in Svizzera; ne risulta un deterioramento dell'immagine della LCMP (una delle più severe al mondo);
- tale approccio va in senso contrario alle aspettative del legislatore, poiché la LCMP e la LRD mirano a rafforzare le regole del mercato dei metalli preziosi in Svizzera. uno dei punti fondamentali della LRD è la tracciabilità e l'origine dei metalli preziosi; abolire la patente equivale a complicare ulteriormente il lavoro del fonditore e la costituzione della sua documentazione; ciò equivale, in pratica, ad aumentare l'onere dei fonditori, affinatori di metalli che presto si troveranno ad essere gli unici regolatori del mercato.

FCMP auspica piuttosto maggiore severità in relazione alla patente commerciale, per rafforzare questo strumento in modo da rinsaldare la catena del commercio dei metalli preziosi e assicurare la tracciabilità e il controllo di questi ultimi.

- Altri menzionano la conformità del progetto all'obiettivo prefissato e le conseguenze finanziarie (USS, SIC Svizzera):

L'USS si richiama al fatto che la soppressione dell'autorizzazione non si ripercuote sull'economia nel suo insieme; per questa ragione, l'obiettivo perseguito dal progetto messo in consultazione non è raggiunto. Inoltre, la prevista abolizione comporterà una perdita finanziaria compresa tra i 100 000 e i 120 000 franchi all'anno;

SIC Svizzera si mostra favorevole, pur menzionando l'impatto minimo dell'abolizione dell'autorizzazione e la perdita di introiti che ne deriverebbe. SIC Svizzera ritiene che il progetto non sia prioritario.

- GE auspica una concertazione tra i Cantoni per assicurare l'applicazione univoca della legge e garantire così la parità di trattamento.
- Il PS chiede che il messaggio affronti le due questioni seguenti:
Perché si è rinunciato alla proposta dell'Amministrazione federale delle dogane di sostituire la patente con l'introduzione della dichiarazione obbligatoria?
Non potrebbe essere abolita anche l'autorizzazione alla fusione dei metalli preziosi?

7) Allegati

Allegato 1: Elenco delle abbreviazioni

AELS	Associazione europea di libero scambio
ASCO	Association Suisse de cabarets, dancings et discothèques
ASF	Associazione Svizzera di Football
Assoc. FCMP	Association Suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux
AUSL	Associazione degli uffici Svizzeri del Lavoro
CHComuni	Associazione dei comuni svizzeri
economiessuisse	Federazione delle imprese svizzere
FER	Fédération des entreprises romandes
FH	Fédération de l'industrie horlogère suisse
FIZ	Fraueninformationszentrum für Frauen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa, Zürich
FSL	Federazione svizzera dei liquori
FSM	Fédération Suisse des Mannequins, Photomodèles, Ecoles et Agence de placement
FST	Federazione svizzera del turismo
GSM	Groupement Suisse des Spiritueux de Marque
HEV	Association suisse des propriétaires (Hauseigentümerverband)
ISI	Verband Künstler- und Eventagenturen Schweiz
Lalc	Legge federale sulle bevande distillate (RS 680)
LC	Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11)
LCMP	Legge sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.31)
LL	Legge sul lavoro (RS 822.11)
LPac	Legge federale sulla protezione delle acque (RS 814.20)
LPAmb	Legge federale sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01)
LRD	Legge sul riciclaggio di denaro
PGS	Piano generale di smaltimento delle acque
PLR	Partito liberale-radical svizzero
PLS	Partito liberale svizzero
PPD	Partito popolare democratico svizzero
PS	Partito socialista svizzero
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
SFM	Schweiz Fach- und Vermittlungsstelle für Musikerinnen und Musiker
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati del commercio
smv	Unione Svizzera Degli Artisti Musicisti
SSIC	Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
SwissBanking	Associazione svizzera dei banchieri
Swissfruit	Associazione svizzera frutta
SwissPRM	Swiss Assoc. of Project Resource Managers (Verband Schweizerischer Ressourcen Manager)
UBCS	Unione delle banche cantonali svizzere
UCS	Unione delle città svizzere
UDC	Unione Democratica di Centro
UE	Unione europea
UPS	Unione svizzera degli imprenditori
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USH	Union suisse pour l'habillage de la montre
USS	Unione sindacale svizzera